

IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

SEZIONE QUATTORDICESIMA

In composizione monocratica

nella persona del Giudice designato, dott. Francesca Vitale, nel procedimento R.G. V.G. 7686/2026 promosso da MASPERO SRL (CF 08643621009) avente sede legale in Roma via Appia Nuova n. 288, con ricorso del 15.06.2026 per la conferma o la modifica delle misure protettive e la concessione di misure cautelari di cui all'art. 18 del CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ritenuta la competenza del Tribunale di Roma, nel cui circondario è stabilita la sede legale dell'impresa;

ritenuta la tempestività del ricorso, in quanto presentato lo stesso giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive e della accettazione dell'esperto nominato dalla apposita commissione costituita presso la Camera di commercio di Roma;

rilevato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall'art. 19, 2° comma, del CCI;

FISSA

l'udienza del 15.07.2026 ore 11.30, per la comparizione delle parti e dell'esperto dinanzi a sè, riservando di procedere agli atti di istruzione indispensabili ai fini della decisione a seguito della rituale instaurazione del contraddittorio, non ravvisandosi allo stato i presupposti per la statuizione inaudita altera parte sulle misure protettive e cautelari di cui si è richiesta la conferma e/o la concessione né, nella specie, l'urgenza del provvedere - la stessa società istante non avendo rappresentato che, allo stato, alcuno dei creditori abbia prospettato e/o iniziato procedure esecutive e/o cautelari sul patrimonio della Società;

ORDINA

alla parte ricorrente di notificare, nel termine di 15 giorni prima di tale udienza, copia del ricorso e del presente decreto all'esperto e ai creditori, diversi dai lavoratori, che abbiano promosso procedure esecutive o cautelari nei suoi confronti, o siano intervenuti nei relativi procedimenti, nonché agli eventuali destinatari di specifiche misure protettive e/o cautelari formanti oggetto del presente procedimento, mediante gli strumenti telematici e all'indirizzo di posta elettronica certificata, se disponibile, oppure, in gradato subordine, all'indirizzo di posta elettronica non certificata per il quale sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella, ovvero, nel caso in cui l'utilizzo delle suddette forme sia impossibile, mediante le forme previste dagli artt. 137 ss. c.p.c.;

ORDINA

Altresì alla parte ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente decreto a tutti gli interessati e ciò per la durata di 15 giorni prima della udienza, mediante pubblicazione sul sito Internet del Tribunale di Roma;

AVVISA

che la notifica della copia del ricorso e del presente decreto deve essere effettuata alle parti personalmente e non ai difensori che le assistono nei procedimenti esecutivi e cautelari in corso, e che per partecipare all'udienza è necessaria l'assistenza di un difensore;

ORDINA



alla parte ricorrente di depositare telematicamente, almeno 7 giorni prima dell'udienza, un prospetto riassuntivo dei nominativi delle parti interessate contenente l'indicazione delle modalità utilizzate per le notifiche e del loro esito, la prova delle notifiche effettuate, nonché l'eventuale integrazione documentale in conformità all'art. 19, 2° comma, del CCI;

alla parte ricorrente di depositare, in udienza, l'attestazione dell'invio al registro delle imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

#### INVITA

la parte ricorrente a depositare, il giorno dell'udienza, un fascicolo di cortesia in formato cartaceo contenente la copia di tutti i documenti depositati telematicamente;

considerato che ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII il parere dell'esperto indipendente da esaminare in udienza riguarda la funzionalità delle misure richieste al buon esito delle trattative e ritenuto che tale locuzione normativa implichi che il parere dell'esperto dovrà vertere anche: a) sulla sussistenza di una struttura organizzativa, amministrativa e contabile adeguata in capo all'impresa ricorrente ex art. 2086 c.c.; b) sul deposito di tutta la documentazione prescritta; c) sul merito della documentazione in atti ed in particolare - d) sull'esistenza di trattative tra il debitore ed i creditori nella specie tra la società ricorrente e gli Enti Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate Riscossione; e) sull'esito, conclamato ovvero prognostico dei contenziosi eventualmente pendenti; f) sulla funzionalità delle M.P. richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e quindi la congruità dei documenti depositati ed in particolare del piano di risanamento e dell'attestazione dell'imprenditore di risanabilità dell'impresa; f) sull'incidenza delle M.P. e delle misure cautelari su diritti dei terzi; considerato che (ora) sempre ai sensi del comma 4 dell'art. 19 CCII l'esperto indipendente rappresenta al Giudice anche l'attività che intende svolgere ai sensi dell'art. 12 CCII; ritenuto che tale locuzione normativa implichi che l'esperto riferisce anche sulle modalità con le quali in concreto intende agevolare le trattative tra l'imprenditore ed i soggetti interessati;

#### AVVISA

- che, dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell'istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore, ne' possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

- che i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, ne' possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di applicazione delle misure protettive;

#### MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto alla parte ricorrente.

Roma, 24.06.2026

Il Giudice designato  
dott. Francesca Vitale

